

1

Protocollo per le udienze penali dibattimentali, collegiali e monocratiche, e preliminari del Tribunale di Termini Imerese, delle Sezioni distaccate di Cefalu' e Corleone, degli Uffici del Giudice di Pace, intervenuto in data 4 maggio 2012 tra la Presidenza del Tribunale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese e la Camera penale

L'idea di sviluppare un protocollo di intesa nasce dall'esigenza di uniformare, per tutti gli Uffici Giudiziari del Circondario del Tribunale di Termini Imerese, la trattazione delle udienze penali.

Si è pensato, infatti che, attraverso l'applicazione di regole semplici, dettate dall'esperienza e dalla prassi, si possa ottenere una semplificazione e razionalizzazione dell'udienza, ottimizzandola al massimo.

Il presente protocollo si compone di 21 articoli.

- 1) L'udienza penale dibattimentale, monocratica o collegiale, e l'udienza preliminare inizia alle ore **9,30**. L'udienza di convalida di cui all'art 658 c.p.p. organizzata nel turno monocratico inizia non prima delle ore **10,00**.
- 2) Il Tribunale, in composizione monocratica o collegiale, ancor prima della trattazione dei processi, procederà alla programmazione delle udienze fissando delle fasce orarie all'interno delle quali verranno trattati i processi secondo le regole appresso indicate.
- 3) Chi esercita le mansioni di chiamata all'udienza, deve trovarsi nell'aula prima dell'inizio delle udienze e curare l'afflusso delle

parti, degli ausiliari del Giudice, dei testimoni che provvederà ad identificare e possibilmente ad appartare.

- 4) L'udienza preliminare e dibattimentale, nel rito monocratico così come in quella collegiale, è organizzata dal Giudice in modo che non si protragga oltre le ore 14,30, salvi casi particolari di necessità di espletamento di attività istruttorie o di processi con detenuti, con imminente scadenza di misura cautelare o di termini di prescrizione dei reati.

Il Tribunale o il Giudice predisporrà apposito elenco al fine di consentire, ove possibile, la programmazione dell'udienza consentendo ai difensori di conoscere presumibilmente l'orario in cui potrà essere trattato il loro processo.

Saranno preferibilmente dedicate una o più udienze monocratiche mensili per i processi da trattare con il P.M. togato, in cui tendenzialmente non saranno trattati processi con il V.P.O.

- 5) I giudizi dibattimentali ordinari, sia a citazione diretta che provenienti da udienza preliminare, vengono fissati in prima comparizione alle ore **9,30**. I processi vengono rinviati dal giudice sempre ad orario fisso. Il rinvio di un giudizio ad una certa data, "ore di rito" senza indicazione di fascia oraria si intende per le ore **9,30**.
- 6) Nei giudizi dibattimentali ordinari, sia a citazione diretta che provenienti da decreto che dispone il giudizio, l'udienza di prima comparizione servirà a distribuire il processo ad altra data normalmente senza il compimento di alcuna attività.

Nella stessa udienza, si potrà procedere alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi per ragioni processuali o di prescrizione, oppure ex art 444 cp.p., o ancora alla richiesta di giudizio abbreviato semplice o

condizionato all'assunzione di prove. Nell'udienza suddetta il Giudice può autorizzare per l'udienza successiva la citazione dei testi e del perito.

- 7) Il GUP tratterà nella prima fascia oraria i procedimenti che possono essere definiti per ragioni processuali o di prescrizione, i patteggiamenti, le richieste di giudizio abbreviato semplice o condizionato all'assunzione di prove. La seconda fascia oraria sarà programmata *ad horas* per lo svolgimento delle discussioni, degli incidenti probatori, per l'abbreviato condizionato alla assunzione di prove testimoniali .
- 8) Il PM ed il GUP nei decreti di citazione a giudizio dovranno specificare che la PO dovrà comparire alla prima udienza per esercitare la facoltà di costituirsi Parte Civile previa nomina di un difensore, con onere a carico di quest'ultimo di comunicare alla stessa p.o. che sarà sentita come testimone per una udienza successiva con apposito atto di citazione.
- 9) Nell'ambito delle singole fasce nel formare il ruolo e, comunque, nella effettiva trattazione il Giudice darà la preferenza: a) ai giudizi con imputati detenuti anche per reato diverso rispetto a quello per cui si procede; b) ai giudizi per i quali vi sono nullità o difetti di notificazione anche su segnalazione delle parti; c) richieste di patteggiamento o giudizio abbreviato la cui discussione potrà essere differita ad altra data; d) legittimo impedimento a comparire del difensore o dell'imputato; e) remissione di querela, difetti di procedibilità, prescrizione maturata del reato e comunque tutte quelle cause che possono portare ad una rapida definizione del processo o ad un immediato rinvio dello stesso.
- 10) Nell'ambito di ciascuna fascia oraria ed in deroga all'ordine stabilito, il Giudice potrà trattare i processi con testi detenuti, portatori di *handicap*, ultra settantenni, provenienti da altre regioni o province, donne in stato di gravidanza, minori di età.

Tali situazioni devono essere preventivamente segnalate dalle parti al giudice .

- 11) I difensori che abbiano concomitanti impegni professionali li devono rappresentare al Giudice od alla Cancelleria penale al più tardi prima dell'inizio di trattazione della fascia di pertinenza.
- 12) Il Giudice, fermi i criteri e le precedenze come sopra dette, tiene conto dei concomitanti impegni del difensore, eventualmente posticipando o anticipando la chiamata del processo il cui difensore risulti impegnato, cercando di contemperare le diverse esigenze dei difensori e delle parti private.
- 13) Nel rinviare i giudizi per istruttoria il Giudice riserva le fasce di prima mattinata ai giudizi di più spedita trattazione. I processi con testi saranno chiamati dopo le ore 10,00. Il P.M. così come i difensori ed il Giudice cureranno di citare , quindi, i testimoni per tale ora .

I dibattimenti di durata prevedibilmente più lunga ed i giudizi in cui è prevista la discussione del processo saranno trattati a seguire. Qualora all'udienza dibattimentale di prosecuzione del processo, non siano stati depositati da almeno sette giorni i verbali e le trascrizioni di quella precedente, è facoltà del difensore chiedere un rinvio per il miglior esercizio del diritto di difesa . Detta facoltà può essere altresì esercitata dal PM.

- 14) Nei processi con attività istruttoria fra l'udienza di completamento della predetta attività e l'udienza di discussione deve intercorrere un rinvio di almeno due settimane e, comunque, non prima che siano state depositate da almeno sette giorni i verbali fono-registrati e trascritti, al fine di meglio consentire una discussione completa valutando l'intero materiale probatorio raccolto nel corso del dibattimento.
- 15) Ove l'assenza del magistrato sia conosciuta con largo anticipo per una determinata data o periodo l'Ufficio del Tribunale ne dà notizia in tempo utile anche via fax o per via telematica al

Procuratore della Repubblica ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.


- 16) Il PM ed i difensori hanno l'obbligo di indossare la toga .
- 17) Ai giudizi si assiste in silenzio e tutti i presenti sono tenuti a tenere il telefono cellulare spento o con disattivazione del sonoro di chiamata .
- 18) Con riferimento alla data del 19 maggio di ogni anno si dovrà evitare la fissazione delle udienze ordinarie considerato che in tale data ricorrono i festeggiamenti del Patrono di Termini Imerese .
- 19) Nei processi in cui una o più parti sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato il difensore dopo la discussione dovrà depositare la nota delle spese, competenze ed onorari dovuti in relazione all'attività professionale prestata nel giudizio.
La nota delle spese deve essere corredata dalle copie degli atti comprovanti l'attività difensiva svolta, se il fascicolo non è più nella disponibilità del magistrato, assegnatario del procedimento.
Il Giudice o il Tribunale nell'emettere la sentenza provvederà a liquidare gli onorari richiesti e, comunque, entro il termine di dieci giorni dal deposito della sentenza o del provvedimento definitivo del procedimento.
- 20) A settembre – ottobre di ogni anno coloro i quali intervengono alla stesura del presente protocollo potranno promuovere un incontro per apportare variazioni al presente protocollo suggerite dall'esperienza e che avranno trovato diffusa condivisione.
- 21) La Presidenza del Tribunale, il Procuratore della Repubblica, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e il Presidente della Camera penale si impegnano a dare ampia diffusione del presente protocollo rispettivamente ai magistrati, togati ed onorari, al personale amministrativo della sede centrale e delle Sezioni distaccate e degli Uffici del Giudice di pace del

Circondario ed a tutti gli iscritti all'Ordine degli Avvocati ed alla Camera penale, raccomandandone la puntuale osservanza.


Si impegnano, altresì, a segnalare reciprocamente, per eventuali iniziative di rispettiva competenza, palesi, reiterate ed ingiustificate inosservanze a quanto convenuto nel presente protocollo.

Letto, confermato e sottoscritto


Il Presidente del Tribunale




Il Procuratore della Repubblica




Il Presidente della sezione penale



Il Magistrato coordinatore dell'Ufficio GIP/GUP



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati



Il Presidente della Camera penale

